

Regolamento

Quote e prestazioni



Entrata in vigore il 25 giugno 2005

Modifiche approvate dall'Assemblea dei delegati in data dell'8 dicembre 2007:
Art. 10 cpv. 1 e 4; art. 11 cpv. 1 e 2; art. 13 cpv. 1 e 2).

Modifiche approvate dall'Assemblea dei delegati in data dell'10 dicembre 2011:
Art. 15 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3; art. 18 cpv. 4 e 5.

Modifiche approvate dall'Assemblea dei delegati in data dell'20 giugno 2015:
Art. 10 cpv. 3 e 4; art. 19.

Modifiche approvate dall'Assemblea dei delegati il 23 giugno 2018:
Art. 2 cpv. 1 e 2.

Indice

1. Affiliazione	4
2. Prestazioni	5
3. Quote associative	7

Art. 1 Base statutaria

Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli articoli 5, 6, 9, 11, 12 e 51 dello Statuto Unia e disciplina i diritti e i doveri degli affiliati in materia di affiliazione, diritto alle prestazioni e versamento delle quote associative.

1. Affiliazione

Art. 2 Adesione al sindacato

- 1** L'adesione al sindacato avviene sulla base della dichiarazione di adesione. Tale dichiarazione viene effettuata per iscritto o elettronicamente tramite modulo di adesione.
- 2** Con la trasmissione della dichiarazione di adesione l'affiliato riconosce le disposizioni dello Statuto, i regolamenti, le disposizioni esecutive e le delibere.
- 3** La decisione relativa all'ammissione di nuovi affiliati rientra nella sfera di competenza delle regioni. Il rifiuto di ammissione può essere impugnato di fronte al Comitato centrale.

Art. 3 Passaggi di affiliati da altri sindacati

- 1** Le persone che passano ad Unia da altre organizzazioni sindacali nazionali affiliate all'Unione sindacale svizzera ottengono il riconoscimento degli anni di adesione maturati.
- 2** Il riconoscimento degli anni di adesione maturati viene concesso anche nel caso di passaggi da organizzazioni di lavoratori estere, qualora tali organizzazioni siano affiliate ad una federazione internazionale cui appartenga anche Unia.

Art. 4 Dimissioni

Le dimissioni da Unia possono essere rassegnate per il 31 dicembre di ogni anno. Le dimissioni devono pervenire alla regione o alla sezione competente per lettera raccomandata entro e non oltre il 30 giugno (timbro postale).

Art. 5 Espulsione

- 1** Un affiliato può essere espulso da Unia se viola gravemente le disposizioni statutarie o le decisioni degli organi competenti, getta discredito sull'immagine di Unia o arreca in qualsiasi altro modo danno ad Unia o ai suoi affiliati.
- 2** Gli affiliati in arretrato di oltre sei mesi con il pagamento delle quote possono essere espulsi da Unia.
- 3** L'espulsione degli affiliati è disciplinata dall'articolo 10 dello Statuto.

2. Prestazioni

Art. 6 Disposizioni generali

- 1** Unia garantisce ai propri affiliati prestazioni individuali, in particolar modo nel campo della formazione, della consulenza, della protezione giuridica e dell'informazione. Unia può gestire autonomamente o in collaborazione con altre organizzazioni delle istituzioni sociali, in particolare sotto forma di fondazioni.
- 2** Gli affiliati hanno diritto alle prestazioni qualora vantino almeno tre mesi di affiliazione ad Unia e non siano in arretrato di oltre tre mesi con il pagamento delle quote.

Art. 7 Informazione e comunicazione

Gli affiliati hanno diritto alla regolare informazione e alla regolare comunicazione da parte di Unia. L'informazione degli affiliati e la comunicazione vengono assicurate tramite i media stampati ed elettronici. L'Assemblea dei/delle delegati/e designa gli organi di pubblicazione ufficiali di Unia. Tali organi di pubblicazione vengono inviati gratuitamente agli affiliati.

Art. 8 Protezione e consulenza giuridiche

Un apposito regolamento, emanato dall'Assemblea dei/delle delegati/e, disciplina le prestazioni fornite in materia di protezione e consulenza giuridiche.

Art. 9 Conflitti di lavoro – indennità di sciopero

Un apposito regolamento, emanato dall'Assemblea dei/delle delegati/e, disciplina le prestazioni fornite in caso di conflitti di lavoro.

Art. 10 Formazione professionale e sindacale

- 1** Unia versa ai propri affiliati contributi finanziari per la formazione e il perfezionamento professionale e sindacale nonché per i bilanci professionali.
- 2** La formazione sindacale, organizzata da Unia o da istituti ad esso vicini, di regola viene finanziata da Unia, senza contributi personali a carico degli affiliati.
- 3** Ai fini del perfezionamento professionale degli affiliati che non hanno disdetto la loro affiliazione sono previsti i seguenti sostegni finanziari:
 - per la formazione offerta da Unia o da organizzazioni ad esso vicine devono essere definiti i contributi versati per ogni corso.
 - per gli altri corsi di formazione Unia versa un contributo finanziario del 50%, con un importo massimo annuo di CHF 750.-; tale contributo è a carico della Fondazione Unia.
- 4** Gli apprendisti e gli studenti ricevono un premio di fine formazione di CHF 150.-, a condizione che versino le loro quote associative Unia e al termine della formazione proseguano la loro affiliazione nella classe contributiva corrispondente al loro guadagno.

Art. 11 Sussidio di solidarietà

- 1** Gli affiliati che si trovano in condizioni economiche difficili o che perseguono uno scopo d'interesse sociale possono richiedere un sussidio finanziario:
 - per i sussidi fino a fr. 750.- la domanda va indirizzata alla regione competente;
 - per i sussidi oltre fr. 750.- la domanda va indirizzata al Consiglio di fondazione della Fondazione Unia. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di accordare sussidi nell'ambito del regolamento sulle competenze.
- 2** Il sussidio di solidarietà può essere versato solo dopo due anni di contribuzione e, dopo l'ottenimento di un sussidio, la domanda può essere rinnovata solo dopo due anni.

Art. 12 Premi di fedeltà

- 1** Di regola il riconoscimento della fedeltà sindacale degli affiliati viene disciplinato direttamente dalle regioni.
- 2** Dopo 30 anni di adesione all'affiliato viene offerta una settimana di vacanza gratuita in un'azienda turistica di Unia. Se, in presenza di motivi giustificati, l'affiliato non può accettare tale offerta, riceve un premio in contanti di fr. 150.-. Le regioni si fanno carico della metà di tali costi.

Art. 13 Prestazioni supplementari

- 1** In tutte le regioni Unia offre agli affiliati le stesse prestazioni, fornite da partner selezionati a condizioni agevolate:
 - tali offerte vengono predisposte e comunicate a livello centrale;
 - il Comitato centrale ne fissa le modalità e la procedura.
- 2** Le regioni hanno facoltà di offrire ulteriori prestazioni.

3. Quote associative

Art. 14 Obbligo di contribuzione

Ai fini dell'adempimento dei propri compiti statutari, Unia riscuote dai propri affiliati quote associative e, in caso di necessità, contributi straordinari.

Art. 15 Quote associative

- 1** L'importo delle quote associative è fissato in funzione del reddito. Lo scaglionamento delle quote è basato sul salario mensile lordo. Gli affiliati che non sottostanno ad un CCL potranno beneficiare di un inquadramento inferiore di due classi contributive.
- 2** Gli affiliati che percepiscono un reddito elevato possono versare a titolo facoltativo un contributo di solidarietà mensile, prelevato insieme alla quota associativa normale. Complessivamente a titolo indicativo la quota associativa dovrebbe corrispondere almeno all'1% del salario mensile.
- 3** L'Assemblea dei/delle delegati/e fissa l'importo delle quote associative in una scala contributiva. Il Comitato centrale ha facoltà di adeguare l'importo delle quote in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice al 31 marzo). Tali adeguamenti entrano in vigore il 1° gennaio.
- 4** Gli adeguamenti degli importi delle quote associative vengono comunicati agli affiliati tramite gli organi di pubblicazione ufficiali.
- 5** La scala contributiva è riportata in appendice al presente regolamento.

Art. 16 Contributi straordinari

- 1** I contributi straordinari decisi dall'Assemblea dei/delle delegati/e possono essere riscossi per un periodo massimo di sei mesi. Il prolungamento di tale periodo richiede una nuova decisione.
- 2** Gli affiliati si impegnano al versamento dei contributi straordinari.

Art. 17 Obblighi degli affiliati

- 1** Ogni affiliato è tenuto a versare le proprie quote conformemente alla scala contributiva. Per i lavoratori occupati a tempo parziale fa stato il reddito mensile medio.
- 2** Gli affiliati sono tenuti a verificare che il versamento delle loro quote sia conforme ai dati riportati sul certificato di salario e, su richiesta di Unia, sono altresì tenuti a dare informazioni sul loro guadagno. In caso di comunicazione non corretta dei dati salariali gli affiliati sono tenuti al versamento retroattivo degli importi arretrati. Nei casi in cui gli affiliati rifiutino tale pagamento retroattivo, l'importo arretrato viene detratto dalla fruizione delle prestazioni.

Art. 18 Quote associative ridotte

- 1** Gli affiliati che svolgono un tirocinio professionale o un tirocinio parziale sono considerati apprendisti e, conformemente alla scala contributiva, versano una quota associativa ridotta.
- 2** Gli affiliati che non esercitano un'attività lucrativa sono considerati persone senza occupazione e, conformemente alla scala contributiva, versano una quota associativa ridotta. Le prestazioni della Cassa disoccupazione sono equiparate al reddito e vengono prese in considerazione ai fini della definizione della quota associativa, conformemente alla scala contributiva. Un'eventuale riduzione delle quote associative è disciplinata dal paragrafo 4.
- 3** Gli affiliati che cessano definitivamente la loro attività professionale sono considerati pensionati e, conformemente alla scala contributiva, versano una quota associativa ridotta.
- 4** La quota associativa può essere dimezzata se la disoccupazione, la malattia o l'infortunio hanno una durata superiore ad un mese. Gli affiliati che devono ricorrere all'assistenza sociale e il cui comune non riconosce le quote associative sindacali possono beneficiare di una riduzione del 50% della quota associativa per la durata del ricorso all'assistenza sociale.
- 5** Se due affiliati conviventi o coniugati esercitano un'attività lucrativa, è accordata una riduzione del 50% sulla quota più bassa.

Unia Segretariato centrale

Weltpoststrasse 20

CH-3000 Berne 15

031 350 21 11

info@unia.ch

www.unia.ch